



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO
LABORATORI CON MANUTENZIONE ATTREZZATURE
DA EDIFICIO 2 – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL
FARMACO E DELLA SALUTE - AI LOCALI DEPOSITO E
LABORATORI DI VIA VALDISAVOIA E DELLE
ATTREZZATURE DAI LABORATORI DI VIA
VALDISAVOIA AI LOCALI DEL BIOSCIENTIFICO
AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE E AMBIENTE.**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

IL PROGETTISTA



Il R.U.P.

Ing. Pierluigi Barbera

Catania, settembre 2023



Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente capitolato speciale d'appalto è l'effettuazione del servizio di manutenzione di apparecchiature scientifiche, arredi tecnici e materiale vario presenti nei laboratori del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute c/o edificio 2 C.U. di via S. Sofia, del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione, Ambiente di via S. Sofia 97 e di via Valdisavoia dell'Università degli Studi di Catania. Le stesse prima degli interventi di manutenzione dovranno essere trasferiti presso diverse sedi dell'Ateneo come meglio specificato nell'allegato "elenco delle attrezzature". L'aggiudicatario dovrà fornire i seguenti servizi:

- manovalanza operai;
- fornitura di materiale d'imballo (scatole di cartone e di materiale plastico, nastro adesivo, nylon a bolle, contenitori per prodotti criogenici, casse di legno etc.);
- disinstallazione da parte di tecnici specializzati previa verbalizzazione del funzionamento, distacco dalle utenze presenti – elettriche, idriche, aerauliche, gas tecnici - smontaggio ed imballo di tutte le apparecchiature scientifiche e attrezzature elettroniche ed informatiche presenti nei laboratori;
- smontaggio ed imballo dei beni mobili presenti presso i laboratori che dovranno essere trasferiti nella nuova sede come appositamente individuati (sedie, banchi da lavoro, DPC – cappe chimiche e/o biologiche -, congelatori e frigoriferi, microscopi, autoclavi etc);
- trasferimento materiale vario (plastiche, vetreria, prodotti chimici (solventi e acidi/basi), documenti e faldoni cartacei etc);
- trasferimento e sistemazione previo rimontaggio nei singoli laboratori della nuova sede in via Valdisavoia, Torre Biologica, Bioscientifico, via Androne di tutto il sopraccitato materiale trasferito;
- allestimento n. 2 laboratori di ricerca di tipo chimico e biologico nei locali in via Valdisavoia effettuando i lavori necessari per rendere i locali idonei all'uso e adeguando gli impianti a servizio degli stessi (demolizioni, tinteggiature, controsoffitti, impianti di scarico e adduzione, climatizzazione, elettrico) secondo le indicazioni del direttore dell'esecuzione del contratto e secondo le specifiche dei documenti tecnici allegati (computo metrico estimativo ed elenco prezzi);
- reinstallazione, da parte di tecnici specializzati delle apparecchiature scientifiche e sostituzione di parti guaste con ricambi originali, con rilascio verbale di corretto funzionamento (microscopi, autoclavi, incubatori, centrifughe etc);
- reinstallazione dei DPC con certificazione di funzionamento ai sensi della norma di riferimento, rimontaggio arredi tecnici di laboratorio;
- prestazione mezzi di trasporto (autocarri con portata q.li 12 e/o q.li 35);
- prestazione carrello elevatore;
- prestazione scala montacarichi;
- prestazione autogrù con n. 1 operatore con sbraccio 60 mt;
- al termine del trasporto tutti i materiali trasferiti andranno riposizionati all'interno degli armadi su indicazione del responsabile dell'esecuzione del servizio per conto del Committente.

I DPC (dispositivi di protezione collettiva) trasferiti dovranno essere collegati elettricamente e aeraulicamente realizzando degli impianti di estrazione dedicati secondo le indicazioni del responsabile dell'esecuzione. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di mezzi e



persone per sei giorni alla settimana in modo da garantire la perfetta e scrupolosa esecuzione del servizio di manutenzione e di trasferimento in modo da non intralciare il normale funzionamento della attività di ricerca. Il servizio dovrà intendersi comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso per gli allacciamenti elettrici, scarichi, gas tecnici e speciali, fluidi e tubi di aspirazione indipendentemente dalla loro posizione, tali da rendere perfettamente funzionanti gli arredi e le attrezzature trasferite senza che ciò costituisca un onere aggiuntivo per il Committente. Si precisa che negli oneri sopraccitati, si devono intendere anche le necessarie opere murarie accessorie per fori, tracce, etc, che si rendessero necessarie ed i relativi ripristini e le parti di ricambio necessari al corretto funzionamento. Le ditte dovranno effettuare un sopralluogo per verificare puntualmente le dimensioni dei locali, la posizione delle canalizzazioni per le aspirazioni, gli scarichi, i punti di fornitura dei fluidi e dei gas, nonché la collocazione dei quadri di allacciamento dell'impianto elettrico, e dovrà realizzare i collegamenti da detti punti alle attrezzature fornite. Gli scarichi delle attrezzature dovranno essere portati fino ai punti di allaccio predisposti in ciascun locale.

1.1 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI INTERESSATI

Attuale sede di via A. Doria presso C.U. S. Sofia sede del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute (edificio 2) - Catania - Superficie totale lorda dei laboratori circa mq. 500; - Piano terzo, secondo e piano primo -

Nuova sede presso via Valdisavoia - Superficie totale lorda dei laboratori mq. 150; - Piano terra. Attuale sede di via Valdisavoia – superficie totale lorda dei laboratori circa mq 300; piano terra e ammezzato;

Nuova sede presso via S. Sofia 98 – Bioscientifico – Superficie lorda laboratori circa mq 250; piano terra e primo.

Art. 2 PREZZO

Il prezzo a base d'asta, per l'intero servizio di manutenzione, trasferimento ed interventi di adeguamento dei locali di via Valdisavoia, è di € 99.047,66 (euro novantanovemilaquaranta sette/66) (IVA esclusa) oltre ad €. 2.113,42 (euro duemilacentotredici/42) (IVA esclusa) per il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale, non soggetto a ribasso d'asta. L'aggiudicazione, a corpo, seguirà il criterio del minor prezzo ricorrendo al ribasso unico percentuale da applicarsi ai singoli costi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al presente capitolato. Il prezzo offerto dall'aggiudicatario deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

Art. 3 DURATA DELLA PRESTAZIONE

Le operazioni di trasloco e successiva attività manutentiva, si svolgeranno secondo le seguenti fasi in ordine cronologico e in un tempo massimo di giorni 60 dalla data di firma del verbale di consegna dei locali.

- trasferimento dei laboratori presenti c/o il Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute e dei laboratori presenti in via Valdisavoia afferenti al Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente- disinquinamento delle apparecchiature scientifiche ed attrezzature da lavoro, imballaggio e preparazione al trasposto presso nuova sede, smontaggio arredi tecnici e dispositivi



di protezione collettiva, catalogazione dei componenti, imballaggio degli stessi e preparazione al trasferimento; imballaggio plasticheria, vetreria, prodotti chimici, piccoli strumenti di lavoro e attrezzature e preparazione al trasferimento. Ricollocazione attrezzature ed arredi tecnici, re-installazione attrezzature e prove di funzionamento previa esecuzione delle attività di adeguamento dei locali da allestire a laboratori di ricerca. Il termine dei 60 giorni potrà essere superato solo per ritardi dovuti a cause di forza maggiore, cioè per fatti imprevedibili e dovrà essere tassativamente concordato tra le parti.

Art. 4 CONTROLLI

Il Committente, nel corso dell'esecuzione del servizio di cui all'oggetto, si riserva la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile ad insindacabile giudizio della stessa Committenza e qualora, tramite propri incaricati al controllo, riscontri inadempimenti contrattuali, redigerà un verbale che dovrà essere sottoscritto, in contraddittorio, anche dal rappresentante nominato dall'aggiudicatario dell'appalto.

Art. 5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, la quale deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L'impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto. L'Impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Responsabile del Procedimento eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato di gara e nell'Offerta dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano a esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa stessa non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante. L'impresa aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare i C.C.N.L. vigenti relativamente alle categorie di lavoratori impiegate e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il



suddetto obbligo vincola l'operatore esecutore del servizio, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa, qualora abbia configurazione giuridico – sociale di cooperativa, deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali) – pena la risoluzione del contratto. La stazione appaltante si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'impresa aggiudicataria di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge. Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempimento dell'impresa aggiudicataria che potrà comportare la risoluzione del contratto. Sono a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese per l'organizzazione del lavoro (ivi comprese quelle occorrenti al raggiungimento del posto di lavoro stesso). Il costo della manodopera per le attività sopra riportate è pari ad € 39.743,00 ottenuto applicando il costo medio orario, pari ad € 21.21, della tabella del ministero del lavoro e delle politiche sociali relativa al personale dipendente del CCNL delle imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, categoria operai di 3° livello. Appartengono a questa categoria “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro”;

Art. 6 NORME SICUREZZA E OBBLIGHI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché eseguire con personale appositamente formato ed informato le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dai tecnici del committente. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni, ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dagli usi e consuetudini inerenti la manodopera. In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nei lavori e servizi dell'appalto, appositamente formati ed informati, devono essere garantite le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se non vi sia adesione alle Associazioni stipulanti. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati all'INAIL contro gli infortuni sul lavoro ed all'INPS per quanto riguarda le malattie ed i trattamenti previdenziali ed assistenziali. Si precisa che, a richiesta, l'Affidatario deve trasmettere al Committente l'elenco nominativo del personale impiegato con le rispettive qualifiche, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Istituti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività o interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs. 81/2008. Qualora si riscontrasse, o venissero denunciate da parte delle Direzioni del Lavoro o di altri Uffici ed Organi deputati ai controlli ed accertamenti, violazioni nelle materie ed alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione del mandato di pagamento sino a quando i



competenti Uffici non comunicano sia stato corrisposto quanto dovuto così come ai lavoratori dipendenti ovvero che la vertenza sia stata risolta. L'Affidatario deve osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che eventualmente dovessero essere emanate durante lo svolgimento del servizio e l'adempimento del contratto.

Art. 7 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - D.U.V.R.I.

Andranno osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, il committente redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate o adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art. 26 del D.Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto. L'Appaltatore, prima dell'effettivo inizio dei lavori, dovrà comunque presentare il Piano Operativo di Sicurezza, con i contenuti riportati nell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, strutturato a seconda delle attività da svolgere in relazione all'appalto. Sono pienamente a carico della Ditta tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche.

Art. 8 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Nell'effettuazione del servizio, l'Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a beni mobili ed immobili di proprietà dell'Università degli studi di Catania o, comunque, da quest'ultima detenuti o posseduti a diverso titolo. L'Appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo (personale amministrativo, personale docente, ospiti, etc...) negli ambienti dell'Ateneo ed alle attrezzature ivi presenti.

Art. 9 PENALI

I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico dell'Affidatario. Eventuali danni economici per l'Università degli studi di Catania derivanti o conseguenti al mancato o insufficiente servizio saranno a totale carico dell'Affidatario. I danni saranno stimati dal Responsabile del Procedimento e trattenuti sul pagamento della fattura di saldo. Durante il corso dell'appalto l'Amministrazione si riserva le più ampie facoltà di controllo sulla scrupolosa osservanza degli orari contrattuali e della quantità di manodopera impiegata nei singoli servizi, attraverso propri funzionari o terzi allo scopo delegati. Qualora si verificassero inadempienze si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di Euro 100,00 a un massimo di Euro 500,00 a giudizio, unico ed insindacabile, del Responsabile del Procedimento. Il trasloco dovrà essere terminato entro e non oltre la data stabilita dall'Università degli Studi di Catania come specificata all'art.3. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari ad € 100,00 (euro cento/00).

Art. 10 RISOLUZIONE

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo, il committente invierà all'appaltatore diffida ad adempiere nel



termine di quindici giorni dalla notifica della diffida stessa (effettuata a mezzo di raccomandata). Se l’Affidatario non procederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 Codice Civile. Si procederà, altresì, a risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui l’ammontare delle penali, di cui all’articolo precedente, superi il valore del 10% dell’importo del contratto. La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all’Appaltatore, della cauzione definitiva.

Art. 11 RISOLUZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di annullamento del trasloco, determinato da causa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta dell’Università degli Studi di Catania, qualora l’eventualità sia comunicata anticipatamente all’Affidatario almeno una settimana prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, lo stesso si intenderà risolto anticipatamente. Il Committente, pur tenendo indenne l’Appaltatore dalle eventuali spese sostenute, non sarà in tal caso tenuta a pagare indennizzi di sorta, né si procederà all’applicazione di penali in capo alla stessa. Tra le cause di forza maggiore sono compresi eventuali provvedimenti giudiziari aventi efficacia, anche indiretta, sull’esecuzione del contratto.

Art. 12 RECESSO

L’Università degli Studi di Catania, ai sensi dell’art. 1671 Codice Civile, potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione del servizio, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Art. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Committente.

Art. 14 SPESE DI PULIZIA

Sarà cura della ditta fornitrice del servizio provvedere, a proprie spese, alla pulizia dei locali di cui al precedente art. 1.1 e delle attrezzature, nonché alla rimozione degli imballi e dei materiali risultanti dal trasloco (cartoni, plastiche etc.).

Art. 15 SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di leggi vigenti e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera.

Art. 16 PAGAMENTI

Il pagamento relativo all’importo del contratto, verrà effettuato previa emissione di fattura a completamento delle attività di movimentazione e manutenzione straordinaria. La fattura potrà



essere emessa solo dopo l'approvazione da parte del (DEC) direttore dell'esecuzione del contratto, dopo che lo stesso avrà approvato i rapporti del servizio eseguito che dovranno essere consegnati al DEC entro 15 gg dalla fine del servizio svolto; una volta ricevuta tale documentazione il direttore per l'esecuzione del contratto avrà tempo massimo di 20 gg per la sua approvazione ovvero per richiedere chiarimenti in merito. La fattura, obbligatoriamente redatta in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24/12/2007 n. 244; decreto MEF del 07/03/2008 pubblicato in G.U. il 03/05/2008 n. 103; decreto MEF del 03/04/2013 n. 55, pubblicato in G.U. del 22/05/2013 n. 118), dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovrà riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema, nonché le informazioni e i codici che saranno successivamente comunicati all'aggiudicatario del servizio. E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura a riscuotere, che non siano accettate per iscritto dall'Amministrazione.

Art. 17 GARANZIE DELLA FORNITURA RICAMBI

La ditta esecutrice si assume l'obbligo di garantire il materiale offerto per gli interventi di manutenzione straordinaria, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di collaudo del bene assoggettato ad attività manutentiva.

Pertanto, fino al termine di tale periodo, la ditta assuntrice deve riparare tempestivamente ed a sue spese, tutte le anomalie e le imperfezioni che dovessero verificarsi, restano escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio del Committente, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.

Art. 18 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione in forma pubblica/amministrativa e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Art. 20 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto, il Foro competente è quello di Catania, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale.